ECONOMIA e ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

MODULO III

Modelli giuridici

Prof. ANTONELLA MARTINI, PhD

Dipartimento DESTeC, Scuola di Ingegneria

email: antonella.martini@unipi.it



STRUTTURA DEL MODULO

- 1. Introduzione
- 2. Diritto delle società
 - 2.1 Concetto di società
 - 2.2 Modelli societari
 - 2.3 Società di persone
 - 2.4. Società per azioni
 - 2.4.1 Costituzione
 - 2.4.2 Organi
 - 2.5 Imprese for profit e imprese no profit
- 3 Titoli di credito
 - 3.1 Azioni
 - 3.2 Obbligazioni
 - 3.3 Cambiali

1. INTRODUZIONE

- Il soggetto economico è costituito dalla persona o dal gruppo di persone che di fatto esercita il potere decisionale nell'impresa
 - Più in generale il soggetto economico è costituito dai portatori di interesse nell'azienda (stakeholder)
 - Risorse umane
 - Istituzioni bancarie e finanziarie
 - Obbligazionisti
 - Clienti
 - Competitori
 - Governi centrali e locali
- Il soggetto giuridico è rappresentato dalla 'persona' fisica o giuridica - che assume la titolarità dell'impresa

2. DIRITTO DELL'IMPRESA 2.1 Nozione civilistica di impresa

- Il codice civile distingue diversi tipi di imprese in base a 3 criteri:
 - oggetto dell'impresa: imprenditore agricolo/imprenditore commerciale
 - dimensione dell'impresa: piccolo imprenditore/imprenditore medio-grande
 - natura del soggetto che esercita l'impresa: impresa individuale/collettiva
 - società; associazione; fondazione; impresa pubblica; consorzi tra imprenditori
- Cumulabilità dei criteri
- art. 2082 c.c. "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi"
- Obiettivo del legislatore: fissare i requisiti minimi necessari e sufficienti ai fini della nozione civilistica di imprenditore (= applicazione di norme di diritto privato)
- Non coincidenza di requisiti civilistici, tributari, internazionali

2. DIRITTO DELL'IMPRESA2.1 Nozione civilistica di impresa

REQUISITI CIVILISTICI

- Attività produttiva:
 - produrre x il mercato
 - anche la distribuzione è attività produttiva
 - irrilevanza della natura dei beni/servizi e del tipo di bisogno --> case di cura?
- Organizzazione: impiego coordinato di fattori produttivi (lavoro, capitale) proprio e/o altrui
 - Gioielleria gestita dal titolare? Lavanderia automatica?
 - organizzazione del lavoro altrui: non è necessario
 - organizzazione del fattore capitale: non è necessario che l'attività organizzata si concretizzi nella creazione di un apparto strumentale fisicamente percepibile
 - è sufficiente il lavoro personale? --> elettricisti, idraulici, agenti di commercio
 - necessità di eterorganizzazione
- Economicità: metodo con cui l'attività è svolta
 - Nel LP deve aversi la copertura dei costi con i ricavi
 - Beni erogati a prezzo politico? Gratuitamente?
 - Scopo di lucro?
- Professionalità: esercizio abituale di un'attività produttiva
 - Attività stagionali ? Pluralità o unicità di attività ?

2. DIRITTO DELL'IMPRESA 2.1 Nozione civilistica di impresa

OGGETTO DELL'IMPRESA

- IMPRESA COMMERCIALE
- IMPRESA AGRICOLA
- DIMENSIONE DELL'IMPRESA
 - IMPRESA PICCOLA
 - IMPRESA NON PICCOLA
- NATURA DEL SOGGETTO
 - IMPRESA INDIVIDUALE
 - IMPRESA COLLETTIVA
 - Impresa societaria
 - Impresa pubblica
 - Fondazioni ed associazioni

2.1 Nozione civilistica di impresa

NATURA DEL SOGGETTO

- Impresa individuale
- Impresa collettiva
 - Assume diverse forme giuridiche:
 - Impresa societaria
 - Impresa pubblica
 - Associazioni e fondazioni
 - Consorzi tra imprenditori con attività esterna
- Impresa pubblica: attività svolta dallo Stato e dagli altri Enti pubblici
 - Possibili forme sono:
 - imprese-organo: attività svolta direttamente con proprie strutture organizzative --> aziende municipalizzate
 - enti pubblici economici: attività svolta attraverso enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l'esercizio di attività d'impresa
 - Gli enti pubblici economici sono sottoposti a liquidazione coatta amm.va

2.2 Statuto dell'imprenditore commerciale

REGISTRO DELLE IMPRESE

- È lo strumento di pubblicità legale, istituito effettivamente solo nel 1993
- È un registro tenuto da un apposito Ufficio istituito c/o Camera di Commercio
 - CHI È OBBLIGATO?
 - TUTTI GLI IMPRENDITORI + TUTTE LE SOCIETÁ + ENTI PUBBLICI (attività comm.le principale)
 - COSA DEVE ESSERE REGISTRATO?
 - TUTTI GLI ATTI + FATTI riguardanti i momenti più importanti della vita dell'impresa
 - COME AVVIENE L'ISCRIZIONE?
 - Su DOMANDA o D'UFFICIO
 - QUALI EFFETTI PRODUCE?
 - EFFETTI POSITIVI: i terzi NON possono opporre l'ignoranza dei fatti iscritti, che si presumono ad essi noti
 - EFFETTI NEGATIVI: i fatti non iscritti NON sono opponibili a terzi (a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza)
 - Di regola l'iscrizione è DICHIARATIVA, ma
 - in alcuni casi è COSTITUTIVA (es. s.p.a.)
 - In altri (soc. semplice, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo) ha funzione di MERA PUBBLICITÁ-NOTIZIA)

2.2 Statuto dell'imprenditore commerciale

SCRITTURE CONTABILI

- Contengono la rappresentazione dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta
 - CHI È OBBLIGATO?
 - Imprenditori COMMERCIALI (- PICCOLI IMPRENDITORI) + SOCIETÁ (- SOC. SEMPLICE)
 - QUALI SCRITTURE? (art. 2214 c.c.)
 - TUTTE quelle richieste dalla natura e dimensioni dell'impresa (es. libro mastro, di cassa, di magazzino)
 - LIBRO GIORNALE: registro cronologico-analitico
 - LIBRO DEGLI INVENTARI: registro periodico-sistematico
 - ORIGINALI DELLA CORRISPONDENZA COMMERCIALE RICEVUTA + COPIE DI QUELLA SPEDITA
 - PER QUANTO TEMPO?
 - Scritture contabili e corrispondenza devono essere conservate per 10 anni
 - QUALI EFFETTI PRODUCE?
 - Esiste il segreto contabile
 - ECCEZIONI: bilancio soc. capitali e soc. cooperative DEVE essere reso pubblico esigenze conoscitive della PA
 - Efficacia PROBATORIA → le scritture, siano o meno regolarmente tenute, possono essere sempre utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l'imprenditore

2.2 Statuto dell'imprenditore commerciale

AUSILIARI SUBORDINATI

- Sono legati all'imprenditore da un rapporto di lavoro SUBORDINATO
 - INSTITORE
 - PROCURATORE
 - COMMESSO

AUSILIARI AUTONOMI

- Sono legati all'imprenditore da un rapporto di prestazione d'opera
- In entrambi i casi la collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell'imprenditore → RAPPRESENTANZA
 - REGOLA GENERALE: occorre il conferimento della PROCURA
 - Il potere di rappresentanza, quindi, esiste nei limiti fissati dalla procura e presuppone che questa sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere
 - Falsus procurator
 - REGOLA SPECIALE (RAPPRESENTANZA COMMERCIALE)
 - Ausiliari subordinati sono AUTOMATICAMENTE investiti del potere di rappresentanza
 - La modifica del contenuto del potere di rappresentanza richiede specifico atto

2. DIRITTO DELL'IMPRESA 2.3 Nozione civilistica di azienda

- Art. 2555 c.c. "L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"
 - Unità funzionale dell'azienda
 - Azienda e impresa ?
- Gli studi professionali non possono considerarsi azienda perché il libero professionista non è imprenditore
 - ex. Studio dentistico; studio di avvocato
 - I liberi professionisti diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione è esplicata nell'ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa
 - ex. : medico che gestisce casa di cura

2. DIRITTO DELL'IMPRESA 2.4 Segni distintivi

- Ditta: nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'attività di impresa
 - È necessaria
 - È un carattere distintivo delle sole imprese individuali. Nelle società: ragione sociale (soc. di persone), denominazione sociale (soc. di capitali)
 - Deve rispettare 2 principi: <u>verità</u> (ditta originaria e derivata) e <u>novità</u>
 - la ditta originaria che non contiene il cognome o la sigla dell'imprenditore è definita 'irregolare' e rientra tra i segni distintivi atipici
- Insegna: segno distintivo del locale nel quale si svolge l'attività dell'imprenditore
 - Può corrispondere alla ditta
 - Requisiti: liceità, veridicità ed originalità

2. DIRITTO DELL'IMPRESA 2.4 Segni distintivi

- Marchio: segno distintivo del prodotto o del servizio
 - Marchio di fabbrica/di commercio/di forma/collettivo
 - Marchio denominativo/figurativo/misto
 - Requisiti: verità; originalità; novità; conformità; mancata violazione diritti esclusivi dei terzi (es. diritto d'autore)
- Il diritto all'uso esclusivo si acquista con:
 - 1. Registrazione: diritto all'uso esclusivo anche su prodotti affini
 - marchi celebri: ex. Cartier, Coca Cola
 - Volgarizzazione del marchio: ex. Nylon, cellophane, biro
 - 2. Uso di fatto
 - può continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta
 - notorietà nazionale/locale
- Il marchio può essere ceduto, concesso in licenza o in merchandising

2. DIRITTO DELL'IMPRESA 2.5 Diritti di privativa

DIRITTO D'AUTORE

- Ha ad oggetto beni immateriali (opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, etc. art. 2575 c.c.)
- Si distingue:
 - DIRITTO MORALE D'AUTORE (è inerente alla paternità dell'opera)
 - Imprescrittibile + inalienabile
 - L'autore, senza limiti di tempo, si può opporre alle deformazioni della sua opera
 - Diritto di inedito: senza consenso, l'opera non può essere pubblicata durante la vita dell'autore
 - Diritto di modifica e ritiro dell'opera dal commercio
 - DIRITTO PATRIMONIALE D'AUTORE (è il potere di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente)
 - Alienabile + trasmissibile a eredi o aventi causa
 - Suscettibile di pegno o sequestro
 - L'autore può concedere ad altri il diritto di pubblicare l'opera (contratto di edizione)
 - La protezione dura per tutta la vita dell'autore + 70 anni dopo la sua morte

2. DIRITTO DELL'IMPRESA 2.5 Diritti di privativa

DIRITTO D'INVENTORE

- Tutela le invenzioni industriali, cioè quei ritrovati e metodi idonei a trovare applicazione industriale. Si tratta, quindi, di idee creative che appartengono al campo della tecnica
- CARATTERI
 - INDUSTRALITÀ: idoneità ad avere un'applicazione industriale
 - NOVITÀ INTRINSECA: capacità di incrementare il patrimonio tecnico preesistente
 - NOVITÀ ESTRINSECA: mancata divulgazione dell'opera
 - LICEITÀ

BREVETTO

- È il mezzo per rendere di pubblico dominio l'invenzione e per consentire all'inventore di trarre profitto dalla stessa
- CARATTERI
 - Spetta all'inventore e aventi causa
 - È trasferibile inter vivos e mortis causa; può essere concesso in licenza anche non esclusiva
 - È espropriabile
 - Dura 20 anni dal deposito della domanda
 - Decade se l'invenzione non viene attuata entro 2 anni dalla sua concessione

3. DIRITTO DELLE SOCIETÁ 3.1 Concetto di società

Art. 2247 c.c.: "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"

- Conferimenti dei soci: le prestazioni cui le parti della società si obbligano
- Esercizio in comune di un'attività economica: preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune, giuridicamente imputabile al gruppo
 - Problema: la società tra professionisti
 - NO assunzione congiunta di un incarico, società di mezzi tra professionisti e società di servizi che offrono sul mercato un prodotto complesso per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci
- Scopo di divisione degli utili
 - Problema: società cooperative che devono perseguire per legge uno scopo mutualistico (fornire direttamente ai soci beni, servizi ed occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato)

3. DIRITTO DELLE SOCIETÁ 3.2 Modelli societari – SCOPO ISTITUZIONALE

- Scopo LUCRATIVO: svolgere attività di impresa con terzi per
 - la produzione di utili (lucro oggettivo);
 - ... destinati ad essere divisi fra i soci (lucro soggettivo)
- Scopo MUTUALISTICO: fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato
 - il risultato economico non è il lucro soggettivo ma il soddisfacimento di un preesistente bisogno economico, soddisfatto con
 - un risparmio di spesa (cooperative di consumo)
 - maggiore retribuzione (cooperative di produzione)
 - le società cooperative hanno scopo <u>prevalentemente</u> mutualistico
- Scopo CONSORTILE: vantaggio patrimoniale diretto
 - minori costi sopportati
 - maggiori ricavi conseguiti

3. DIRITTO DELLE SOCIETÁ 3.2 Modelli societari

SCOPO ISTITUZIONALE		TIPI DI SOCIETÀ	NATURA ATTIVITÀ
LUCRATIVO	Società di persone	Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice	Non comm.le
	Società di capitali	Società per azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata	Comm.le o non comm.le
MUTUALISTICO	Società cooperative	Società cooperative a responsabilità limitata Società cooperative a responsabilità illimitata	
	Mutue assicuratrici	Mutue assicuratrici	
CONSORTILE		Tutti i tipi tranne la società semplice	

3. DIRITTO DELLE SOCIETÁ 3.2 Modelli societari – PERSONALITÁ GIURIDICA

- Scopi della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale:
 - tutelare i creditori: il patrimonio della società è aggredibile solo dai creditori sociali e non dai creditori personali
 - creare incentivi giuridici verso il modello societario: sottrazione del patrimonio personale dei soci all'aggressione – o quanto meno all'aggressione diretta – dei creditori sociali

società di capitali e società cooperative: PERSONALITÁ GIURIDICA

- i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi
- i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci
- il patrimonio sociale è autonomo rispetto a quello dei soci

3. DIRITTO DELLE SOCIETÁ 3.2 Modelli societari – AUTONOMIA PATRIMONIALE

- Scopi della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale:
 - tutelare i creditori: il patrimonio della società è aggredibile solo dai creditori sociali e non dai creditori personali
 - creare incentivi giuridici verso il modello societario: sottrazione del patrimonio personale dei soci all'aggressione – o quanto meno all'aggressione diretta – dei creditori sociali

società di persone:

AUTONOMIA PATRIMONIALE (imperfetta)

- i creditori **personali dei soci** <u>non</u> possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi
 - questi possono ottenere la liquidazione della quota del debitore, quando gli altri beni sono insufficienti
- i creditori **della società** <u>non</u> possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili (beneficio di escussione)
- Il patrimonio della società è relativamente autonomo rispetto a quello dei soci; il patrimonio dei soci è relativamente autonomo rispetto a quello della società

3. DIRITTO DELLE SOCIETÁ 3.2 Modelli societari – RESPONSABILITÀ

- Società nelle quali per le obbligazioni sociali rispondono
 - sia il patrimonio sociale
 - sia i singoli soci personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile (s.n.c.), o con possibilità di deroga pattizia per i soli soci non amministratori (s.s.)
- Società (s.a.s. e s.a.p.a.) nelle quali coesistono istituzionalmente
 - soci a responsabilità illimitata (accomandatari) e
 - soci a responsabilità limitata (accomandanti)
- Società nelle quali per le obbligazioni sociali risponde di regola solo la società con il proprio patrimonio (s.p.a. e s.r.l.)

3. DIRITTO DELLE SOCIETÁ 3.2 Modelli societari – PRINCIPI GENERALI

- Le società di capitali e le società cooperative hanno personalità giuridica
 - è prevista ed è inderogabile un'organizzazione di tipo corporativo (+ organi)
 - il funzionamento degli organi è dominato dal principio maggioritario
 - il socio, in quanto tale, non ha alcun potere diretto di amministrazione e controllo
- Le società di persone non hanno personalità giuridica
 - non è prevista un'organizzazione di tipo corporativo
 - l'attività della società si fonda su un modello organizzativo che:
 - per un verso riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata, il potere di amministrare la società
 - e, per l'altro, richiede il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell'atto costitutivo

Costituzione

- Società semplice
 - SOLO attività non commerciali (attività agricole)
 - NO forme speciali per il contratto di s.s., né disposizioni specifiche per il contenuto dell'atto costitutivo
- Società in nome collettivo
 - FORMA: atto pubblico/scrittura privata autenticata
 - CONTENUTO:
 - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci
 - ragione sociale (nome di uno o più soci con indicazione del rapporto sociale)
 - soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società
 - sede della società ed eventuali altre sedi secondarie
 - oggetto sociale
 - conferimenti di ciascun socio, valore attribuito e modo di valutazione
 - prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera
 - norme per la ripartizione degli utili e quota dei soci negli utili/perdite
 - Durata della società
 - PUBBLICAZIONE: deposito per l'iscrizione c/o Ufficio Registro
 - MODIFICHE:
 - all'unanimità, se non è convenuto diversamente
 - da iscriversi nel Registro Imprese

RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

- Società semplice
 - la responsabilità personale di tutti i soci è principio dispositivo parzialmente derogabile (x i soci non amministratori, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei)
 - il beneficio di escussione opera in via di eccezione
- Società in nome collettivo
 - La responsabilità dei soci (inderogabile) è:
 - illimitata (il fallimento della società → fallimento socio)
 - solidale
 - sussidiaria: il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale

RESPONSABILITÀ SOCIO VERSO CREDITORE PARTICOLARE

- Società semplice
 - (1) rivalersi sugli utili spettanti al debitore
 - (2) compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in fase di liquidazione
 - (3) chiedere la liquidazione della quota, purché provi che il debitore non possiede altri beni sui quali possa soddisfarsi
- Società in nome collettivo
 - NON può chiedere la liquidazione quota finché dura la società
 - Oltre a (1) e (2) può provocare la dichiarazione di fallimento del debitore

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÁ

- MODALITÁ
 - AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA (art. 2257 c.c. principio generale)
 - Il potere di amministrare la società spetta a CIASCUN SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, disgiuntamente dagli altri soci
 - Tale potere è limitato dal DIRITTO DI VETO
 - Ogni socio può opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta
 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (art. 2258 c.c. può essere prevista nel contratto soc.)
 - Per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
 - I singoli amministratori possono compiere SOLO gli atti urgenti finalizzati ad evitare un danno alla società
 - AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AD 1 O PIÙ SOCI (disposta anche con atto separato)
 - Disgiuntamente
 - Congiuntamente
 - Alla maggioranza dei soci
 - A più soci secondo il principio della maggioranza
 - Ad un unico socio
 - Nelle s.n.c. valgono le regole di cui sopra; inoltre gli amministratori devono:
 - Effettuare le pubblicazioni previste
 - Tenere i libri e le altre scritture contabili prescritte
 - Indicare negli atti e nella corrispondenza sociale la sede della società e l'Ufficio Registro
 - Chi ha la rappresentanza deve essere indicato nominalmente nell'atto costitutivo

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CANCELLAZIONE

- CON RIFERIMENTO AD 1 SOLO SOCIO (artt. 2284-2285-2286-2288 c.c.)
 - L'uscita di 1 socio NON determina scioglimento della società
 - Morte, recesso, esclusione
- NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOCI
 - Decorso del termine
 - Conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta a conseguirlo
 - Volontà unanime dei soci
 - Mancanza di pluralità dei soci (per più di 6 mesi)
 - Altre cause previste dal contratto sociale
 - x s.n.c. anche
 - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (oggetto commerciale)
 - PROCEDIMENTO
 - Nomina liquidatori da parte dei soci o, in caso di disaccordo, da parte del pres. Tribunale
 - Accettazione nomina ed iscrizione nel Registro Imprese
 - Consegna dei beni sociali e dei documenti + redazione inventario
 - Compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione
 - Divieto di intraprendere nuove operazioni
 - Divieto di ripartire tra i soci i beni sociali, finchè tutti i creditori non siano stati pagati
 - x s.n.c.:
 - i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale e proporre piano di riparto ai soci
 - a seguito dell'approvazione bilancio → chiedere cancellazione della società dal Registro imprese

- Presenza di due categorie di soci:
 - i soci accomandatari (responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali)
 - i soci accomandanti (responsabilità limitata alla quota conferita)
- Amministrazione della società ai soci accomandatari
- Disciplina della s.a.s.: modellata su quella della s.n.c.
- Funzione: aggregazione di soggetti amministratori, a responsabilità illimitata, e soggetti finanziatori dell'attività con rischio e poteri limitati
- Possibili abusi: accomandatario di paglia
 - Ragione sociale: nome di almeno uno dei soci accomandatari e indicazione del tipo sociale
 - Amministrazione soltanto ai soci accomandatari

- S.p.A. è la persona giuridica che esercita attività economica con il patrimonio conferito dai soci (le cui quote di partecipazione sono rappresentate da AZIONI) e con gli utili eventualmente accumulati
- CARATTERI
 - per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio
 - Organizzazione corporativa: assemblea + amministratori + collegio sindacale
 - Il singolo socio ha solo il diritto di concorrere col suo voto in assemblea
 - le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni
 - Criterio astratto di divisione del CS
 - Capitale sociale ≥ 50.000€

COSTITUZIONE

- L'atto che dà vita alla società risulta da 2 separati documenti
 - ATTO COSTITUTIVO: si manifesta la volontà di dar vita al rapporto sociale
 - STATUTO: sono riportate le norme per il funzionamento della società
- Fasi:
 - Stipulazione atto costitutivo per atto pubblico
 - 2 TIPI DI STIPULAZIONE ATTO COSTITUTIVO
 - SIMULTANEA: le parti davanti ad un notaio
 - X PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE: al termine della raccolta sottoscrizioni
 - Deposito dell'atto costitutivo entro 20gg c/o Registro delle Imprese ed iscrizione
- Condizione per la costituzione:
 - Sottoscrizione per intero del capitale sociale
 - Versamento di almeno 25% dei conferimenti in denaro, c/o istituto di credito e rispetto norme per conferimenti di beni e crediti
 - Esistenza delle autorizzazioni governative

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi. Nonostante il chiaro riferimento alle persone fisiche, soci di una s.p.a. possono essere altre società, anche di persone o cooperative.
- 2) La denominazione, la sede della società e le eventuali altre sedi secondarie. La denominazione sociale può essere liberamente formata, ma deve contenere l'indicazione di s.p.a.
- 3) L'oggetto sociale, vale a dire il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere.
- 4) L'ammontare del capitale sottoscritto e versato. La s.p.a. deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire.
- 5) Il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore. Oggi però le azioni devono essere necessariamente nominative, salvo le azioni di risparmio.
- 6) Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura, sempreché vi siano conferimenti di tale tipo.
- 7) Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. Tale indicazione è però necessaria solo se si voglia modificare la relativa disciplina legale.
- 8) La partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori.
- 9) Il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società. L'atto costitutivo deve contenere la nomina dei primi amministratori.
- 10) Il numero dei componenti del collegio sindacale. Anche i primi sindaci devono essere nominati nell'atto costitutivo.
- 11) La durata della società.
- L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

I conferimenti:

- Finalità della disciplina dei conferimenti:
 - garantire l'effettiva acquisizione dei conferimenti promessi dai soci
 - garantire la veridicità del valore assegnato dai soci ai conferimenti

Conferimenti in denaro:

effettività almeno parziale del capitale (25%)

Conferimenti diversi dal denaro:

- no prestazioni di opera o di servizi
- conferimenti in natura e di crediti: relazione giurata di stima

Gli organi sociali

Gli amministratori Tipologia:

- Soci/non soci
- Amministratore unico/pluralità di amministratori (consiglio di amministrazione)
- Uno/più organi delegati nel consiglio di amministrazione:
 - comitato esecutivo
 - amministratori delegati

Funzioni:

- deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati all'assemblea dalla legge o dall'atto costitutivo
- hanno la rappresentanza istituzionale della società
- danno impulso all'attività dell'assemblea (convocazione, ordine de giorno) e danno attuazione alle delibere della stessa
- curano la tenuta di libri e scritture contabili e redigono il progetto di bilancio
- vigilano sul generale andamento della gestione

Gli organi sociali

Il collegio sindacale

- organo di controllo interno della s.p.a. con funzioni di vigilanza sull'amministrazione della società
- struttura fissa (tre o cinque membri effettivi)
- nomina ad opera dello stesso organo che nomina gli amministratori (scarsa funzionalità):
 - garanzia che almeno una parte dei sindaci abbia specifiche competenze professionali (selezione nel ruolo revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali
 - garanzia di un'indipendenza formale dei sindaci dall'assemblea e dagli amministratori (previsione di alcune cause di ineleggibilità, revoca dei sindaci solo per giusta causa)

Caratteristiche:

- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio
- Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni

Differenze con la s.p.a.:

- Le quote di partecipazione (anche di diverso ammontare) non possono essere rappresentate da azioni
- Capitale sociale minino: 10k €
- Divieto di emissione delle obbligazioni
- Minore capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società
- Regole di funzionamento dell'assemblea semplificate
- Gli amministratori devono essere scelti fra i soci (se l'atto costitutivo non dispone diversamente)

- Per costituire una Srl in Italia è possibile scegliere tra due diversi tipi di società a responsabilità limitata: oltre a quella tradizionale, regolamentata dal Codice Civile, esiste infatti la cosiddetta Srl a 1 Euro (capitale minimo di un euro), formula agevolata e senza vincoli e requisiti di età. La disciplina di riferimento è quella della Srl semplificata (Srls), che ha inglobato la Srl a capitale ridotto (Srlcr)
 - La <u>Srl semplificata</u> è stata introdotta dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l'articolo 3 introduce un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) ed è possibile costituirla in base al decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138
 - Le Srl semplificata non richiede ai soci costituendi limiti minimi di età (*è stata eliminata la soglia dei 35 anni*), abolendo anche l'originario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani soci
 - Requisito di capitale da 1 a 9.999 euro
 - Soci ammissibili una o più persone fisiche
 - Capitale sociale sottoscritto e interamente versato all'atto della costituzione
- Per le **spese**, non si pagano imposte di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile. Per aprirla si spendono 168 euro di imposta di registro più le tasse camerali

CARATTERISTICHE

- Affinità con S.a.S.
 - Soci accomandatari: illimitatamente e solidalmente responsabili verso i III
 - Soci accomandanti: obbligati solo all'esecuzione dei conferimenti
- Affinità con S.p.A.
 - Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni
 - Necessità di iscrizione nel Registro delle imprese

s.a.s.	s.a.p.a.	
Gli accomandatari possono ma non devono essere necessariamente amministratori	Non si può essere soci accomandatari se non si e amministratori	
Gli accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente in quanto tali e non in quanto amministratori	Si cessa di essere accomandatari e responsabili (per le obbligazioni posteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell'ufficio) se si cessa di essere amministratori	

4. TITOLI DI CREDITO 4.2 Azioni

La circolazione delle azioni

- I titoli azionari sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella s.p.a e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito
- Tutte le azioni devono essere nominative, salvo le azioni di risparmio
- Azioni nominative:
 - intestazione al nome di una persona fisica o giuridica
 - l'intestazione deve risultare anche da un apposito registro
 - tenuto dalla società emittente (il libro dei soci)
- Azioni al portatore:
 - il trasferimento avviene mediante semplice consegna del titolo all'acquirente
 - il possessore del titolo è legittimato all'esercizio dei relativi diritti in base alla semplice presentazione del titolo della società

4. TITOLI DI CREDITO 4.2 Azioni

- Le categorie speciali di azioni con diritti diversi
 - Incidenza perdite
 - Diritto di voto
 - Non possono essere azioni a voto plurimo
 - AZIONI PRIVILEGIATE:
 - Diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società
 - AZIONI DI GODIMENTO
 - Attribuite al possessore di azioni ordinarie quando in seguito a riduzione del CS
 ne è stato rimborsato il VN
 - Diritto alla distribuzione utili, SOLO dopo che ai possessori delle altre azioni, è stato attribuito interesse legale
 - Diritto alla ripartizione CS, SOLO dopo il rimborso al VN delle altre
 - AZIONI ASSEGNATE AI PRESTATORI DI LAVORO
 - AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE
 - Impongono al socio, oltre all'obbligo del conferimento, prestazioni non consistenti in denaro
 - Devono essere nominative

4. TITOLI DI CREDITO 4.2 Azioni

- Le categorie speciali di azioni con diritti diversi
 - AZIONI A VOTO LIMITATO:
 - Diritto di voto assente, limitato o condizionato
 - Non possono superare (insieme alle azioni di risparmio) 1/2 del capitale sociale
 - AZIONI DI RISPARMIO:
 - Le sole a poter essere al portatore
 - Prive del diritto di voto ma non del diritto di intervenire in assemblea
 - Rafforzato il profilo patrimoniale della partecipazione azionaria
 - Diversamente dalle azioni a voto limitato, possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa

4. TITOLI DI CREDITO 4.2 Azioni – AZIONI DI RISPARMIO

Le azioni di risparmio

Contenuto e misura minime del privilegio patrimoniale sono stabiliti per legge:

assicurano un dividendo annuo minimo pari al 5% del valore nominale dell'azione. L'eventuale distribuzione degli utili residui deve essere effettuata in modo che alle azioni di risparmio competa il 2% in più rispetto alle azioni ordinarie. Quando in un esercizio alle azioni di risparmio è stato assegnato un dividendo inferiore al minimo garantito per mancanza di utili, la differenza è computata in aumento dei dividendi privilegiati nei due esercizi successivi

sono privilegiate nel rimborso del capitale in sede di scioglimento della società, per l'intero valore nominale

sono postergate nella partecipazione alle perdite. La riduzione del capitale sociale per perdite incide sulle azioni di risparmio solo per la parte che eccede il valore nominale complessivo di tutte le altre azioni

4. TITOLI DI CREDITO 4.3 Obbligazioni

Titoli di credito nominativi o al portatore che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo

Azioni VS. Obbligazioni:

Azione	Obbligazione	
Qualità di socio	Qualità di creditore della società	
Diritto di compartecipare ai risultati	Remunerazione periodica fissa (interessi) svincolata dai risultati	
Rimborso del capitale conferito solo in sede di liquidazione (se rimane un attivo netto)	Diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza	
Quota di liquidazione può essere =>< al valore nominale del conferimento		